

L'interpretazione letterale del nuovo art. 2477 cc, cede solo a fronte dell'atto costitutivo

Consolidato al vaglio dei sindaci

Nelle srl entra in azione il collegio della capogruppo

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nelle srl tenute alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale potrà essere investito anche della revisione legale del bilancio di gruppo.

E quanto appare lecito ritenere in relazione ad una interpretazione letterale del nuovo articolo 2477, comma 5 c.c., in vigore dallo scorso 7 aprile.

Tale possibilità assume estremo rilievo in vista delle imminenti assemblee, in quanto le stesse potrebbero limitarsi a nominare il collegio sindacale e non il revisore esterno.

La situazione prevalente. Anteriormente al decreto n. 39/2010 molti dubbi in dottrina sussistevano in merito a chi dovesse essere attribuito il controllo del consolidato quando a capo della catena di controllo fosse posta una srl.

C'era chi sosteneva che nei casi di srl capogruppo di piccola dimensione, la carenza della revisione sul bilancio della capogruppo determinasse il mancato obbligo di controllare anche il consolidato. Chi propugnava l'obbligo di nominare il collegio sindacale a cui demandare anche il controllo del consolidato e chi invece, richiamando l'applicabilità in tal caso dell'art. 2409-bis (secondo cui nelle spa obbligate al bilancio consolidato non è lecito delegare il controllo contabile al collegio sindacale) riteneva, nei casi di specie, fosse obbligatorio nominare un revisore o una società di revisione (a prescindere dalla presenza dei sindaci nella capogruppo).

Il nuovo disposto normativo. A seguito del dlgs 39/2010, in vigore dallo scorso 7 aprile, che impone la nomina del collegio sindacale in tutte le capogruppo, la norma sui controlli del consolidato va probabilmente letta sotto diversa ottica, anche se ancora una volta il legislatore non eccelle per chiarezza espositiva.

Dispone l'attuale comma 5 dell'art. 2477: «Nei casi previsti dal secondo e terzo comma (cioè quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione dei conti, o ha superato per due esercizi consecutivi i limiti del primo comma dell'art. 2435-bis) si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale».

L'ultima parte del comma 5^o, dunque, ora richiama l'obbligatorietà del collegio sindacale anche nelle srl chiamate

L'obbligo del consolidato dall'esercizio 2009

LA CAPOGRUPPO È TENUTA AL CONSOLIDATO QUANDO NEI BILANCI 2009 SUPERA PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI ALMENO DUE DEI SEGUENTI PARAMETRI

Totale degli attivi degli stati patrimoniali	17.500.000 euro
Totale delle vendite e prestazioni	35.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	250 unità

al consolidato, con implicito riferimento, si ritiene, di demandare allo stesso collegio della capogruppo anche il controllo sul bilancio consolidato (salvo, ovviamente, che l'atto costitutivo non preveda diversamente).

A valorizzare tale ipotesi, tra l'altro, anche le norme sugli enti di interesse pubblico. Qui, per esempio, quando una delle società è controllata da un ente di interesse pubblico, o nelle società che controllano enti di interesse pubblico e in quelle sottoposte a comune controllo con gli stessi enti, il legislatore ha voluto delegare la revisione legale (e quindi

anche il controllo del consolidato) al revisore esterno, ma lo ha espressamente previsto (art. 16, comma 2).

Non inficia l'interpretazione in discorso, ad avviso di chi scrive, il richiamo alle norme sulle spa (di cui alla prima parte del co.5 dell'art. 2477 c.c.), il quale potrebbe indurre, a prima vista, a far ritenere d'obbligo (come lo è in queste ultime) demandare al revisore esterno il controllo del consolidato. A ben vedere, infatti, le norme richiamate sono

riferite al collegio sindacale e quindi non paiono ricomprendere quell'art. 2409-bis (che impone nelle spa chiamate al consolidato la nomina del revisore esterno) inserito nel paragrafo rinominato: «della revisione legale dei conti e dunque estraneo al corpus normativo attinente il collegio sindacale».

Le previsioni dell'art. 41 del dlgs 127/91. Invero, qualche dubbio potrebbe essere ingenerato dalla lettura del novellato secondo comma del dlgs 127/41 laddove si dispone che la revisione legale del bilancio consolidato è demandata al «soggetto» incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il consolidato. Ciò, mentre nella versione abrogata il comma in commento disponeva che tale controllo fosse «demandato agli organi o soggetti, cui

era attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio della controllata». Ora, seppure la dizione «soggetto», induca, a pensare al revisore legale, ciò non sembra escludere che questo possa identificarsi nel collegio sindacale con funzioni di controllo contabile.

Conclusioni. In definitiva, seppure con qualche forzatura rispetto a una logica per così dire «di bilancio» (la redazione del consolidato è sottoposta a regole univoche nelle spa e nelle srl), la possibilità per le srl chiamate al consolidato di nominare il solo collegio sindacale, investendolo anche del controllo contabile del rendiconto di gruppo appare, ad avviso di chi scrive, la più ragionevole in relazione al nuovo dettato normativo. Sembra quindi «consolidarsi», ancora una volta l'obiettivo del legislatore del 2003, che ha intrapreso per srl e spa, strade diverse, strade che col tempo sembrano sempre più divergenti.

—© Riproduzione riservata—

LA TESI CHE SI STA Affermando A LIVELLO MINISTERIALE

Made in Italy protetto come i marchi e brevetti

Made in Italy, denominazione geografica, proteggibile alla stregua di marchi e brevetti. Questo quanto emerso nel corso di un convegno organizzato a Milano il 29 aprile scorso da Centro studi Marangoni, su etichettatura Made in Italy e marchio, in cui si è discusso anche della tutela del «Made in Italy» in particolare a seguito della legge 8 aprile 2010 n. 55 pubblicata sulla G.U. il 21 aprile, relativa alla commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Il quadro. Per comprendere però le innovazioni e i possibili scenari sull'applicazione di questa legge è opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione legislativa del «Made in» avvenuta in Italia in questi anni. Fino al 2009 sul problema dell'indicazione del luogo di origine la giurisprudenza quasi costantemente è stata attenta a evitare il rischio di confusione, per quanto riguarda l'origine del prodotto intesa quale fonte produttiva. Quindi se nell'etichetta era indicato il nome del produttore o comunque il nome di chi commercializzava il prodotto sul mercato e la sede, per esempio Italia, anche se il prodotto era fabbricato all'estero, ciò era ritenuto conforme, in particolare ai fini penalistici, ai sensi dell'art. 517 c.p. e dell'art. 49 comma 4 legge 350 del 2003. Al contrario l'indicazione Made in Italy su un prodotto fabbricato all'estero era considerato reato. Ci sono state, però, delle isolate decisioni che hanno ritenuto illecite anche queste etichette (bloccando le relative merci in dogana), ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Madrid del 1891 recepita in Italia con legge 677/67, sulla repressione delle false e fallaci informazioni «il venditore può indicare il nome sull'etichetta del prodotto ma deve essere comunque indicato il nome del paese di fabbricazione a evitare il rischio di

confusione sull'origine del prodotto stesso». A livello comunitario bisogna considerare, anche perché poi richiamato da nostre leggi successive, l'art.36 del Codice doganale comunitario che prevede la possibilità di indicare sull'etichetta il nome del paese in cui il prodotto ha subito l'ultima «trasformazione sostanziale». L'art. 16 della legge 20/11/2009 n. 166 (disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari) sull'etichettatura prevede che si intende interamente italiano e classificabile come «Made in Italy» quel prodotto in cui il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente in Italia. Al riguardo l'art. 16 contempla due reati diversi: chi usa una dicitura quale 100% made in Italy o 100% Italia o segni equivalenti su di un prodotto non interamente italiano, è punito ai sensi dell'art. 517 c.p. (multa fino a euro 20.000 e reclusione fino a 2 anni,) con pene aumentate fino a un terzo; chi usa marchi, così da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto e la merce siano di origine italiana ai sensi della normativa europea (dunque, non interamente prodotto, ma è sufficiente che il consumatore ritenga il prodotto provenire dal paese in cui è avvenuta «l'ultima trasformazione sostanziale»), perché privo di indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine, non italiana, è punito con la sola sanzione pecuniaria da euro 10.000 a 250.000.

La legge 8/4/2010 n. 55 riguarda esclusivamente l'etichettatura di prodotti tessili, di pelletteria e calzaturieri. In questo caso il «Made in» si applica quando almeno due delle fasi di lavorazione di ciascun settore, sono state realizzate in Italia. Inoltre la forte innovazione rispetto al passato è che se il prodotto non può essere indicato come «Made in Italy» poiché non vi sono state due delle fasi di lavorazione interamente svolte

in Italia, allora deve essere indicato il luogo di provenienza nel rispetto della normativa comunitaria e cioè dove è stata svolta l'ultima trasformazione sostanziale.

Chi viola questa norma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 50.000, se persona fisica. Da euro 30.000 a 70.000 se persona giuridica. Se la violazione è reiterata, è prevista la reclusione da uno a tre anni. Se con attività organizzate da tre a sette anni.

Il chiarimento. Il ministero per lo sviluppo economico in una recente comunicazione ha precisato che «Made in» è una indicazione facente riferimento a un paese come luogo di origine di un prodotto ed è dunque pienamente rientrante nelle norme di etichettatura. Il consumatore ritiene che l'origine dei prodotti dal nostro paese evocati un know how simbolo di qualità. Questo conferma che in particolare per quanto riguarda l'impatto della legge sui prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri, avendo lo stato italiano giudicato meritevoli di particolare protezione i prodotti rientranti in tali settori, la tutela degli stessi dovrebbe essere assicurata anche su un piano civilistico come denominazione d'origine o indicazione geografica. Quindi rientranti nel novero dei diritti di proprietà industriale, come i brevetti, marchi modelli, e proteggibili in conformità degli artt.29 e 30 del Codice della proprietà industriale. In altre parole, verrebbe riconosciuta la possibilità all'impresa di agire contro il concorrente che viola dette disposizioni, chiedendo misure cautelari d'urgenza, tra cui sequestro, inibitoria, ritiro dei prodotti dal mercato e descrizione anche della documentazione contabile (artt.128 e ss. Cpi).

Vincenzo Jandoli

—© Riproduzione riservata—